



COMUNE di CASTELFRANCO in MISCANO

PROVINCIA di BENEVENTO

REGOLAMENTO COMUNALE dei CONTROLLI INTERNI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 21 gennaio 2013

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina organizzazione, strumenti e modalità di svolgimento dei controlli interni in attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 174/2012 convertito in L. n. 213 del 07.12.2012.

Articolo 2 – Sistema e Finalità dei controlli interni

1. Il sistema dei controlli interni si compone di: controllo di regolarità amministrativa, controllo di regolarità contabile, controllo di gestione e controllo degli equilibri finanziari.

2. I controlli di regolarità amministrativa e contabile hanno lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

3. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati raggiunti.

4. Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.

5. Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

TITOLO II CONTROLLO di REGOLARITA' AMMINISTRATIVA e CONTABILE

Articolo 3 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. Rispetto a tutte le proposte di deliberazione giuntali e consiliari che non rappresentino meri atti di indirizzo, il responsabile del settore competente per materia, avuto riguardo all'iniziativa o all'oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa con il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del TUEL.

2. Per ogni altro atto, con la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento, il responsabile del settore procedente assume la responsabilità della regolarità amministrativa dello stesso.

Articolo 4 – Controllo preventivo di regolarità contabile

1. Rispetto a tutte le proposte di deliberazione giuntali e consiliari che non rappresentino meri atti di indirizzo e che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il responsabile del settore finanziario esercita il controllo di regolarità contabile con il relativo parere previsto dall'articolo 49 del TUEL.

2. Nella formazione delle determinazioni e di ogni altro atto che comporti impegno di spesa il responsabile del settore che sottoscrive l'atto ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 e di quanto stabilito nelle misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti nelle pubbliche amministrazioni adottate dal Comune di accertare preventivamente

che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica mentre il responsabile del settore finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000

Articolo 5 – Sostituzioni

1. Nel caso in cui il responsabile del settore sia assente, il parere di regolarità tecnica è rilasciato da colui che, alle condizioni di cui al Regolamento degli Uffici e dei Servizi, è designato a sostituirlo.
2. Nel caso in cui il responsabile del settore finanziario sia assente il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria è rilasciato da colui che alle condizioni di cui al Regolamento degli Uffici e dei Servizi è designato a sostituirlo .

Articolo 6 – Controllo successivo di regolarità amministrativa

1. Il segretario comunale effettua, secondo i principi generali della revisione aziendale, il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti (ad esempio: determinazioni che comportano impegno di spesa, contratti, ecc..) posti in essere da personale diverso dal segretario stesso, da effettuarsi, con cadenza almeno semestrale, attraverso tecniche di campionamento dallo stesso segretario predisposte e preventivamente esplicitate in un provvedimento.
2. Le risultanze del controllo di cui al comma 1 sono trasmesse, a cura del segretario, tempestivamente dopo ogni rilevazione, anche, se del caso, racchiuse in una relazione unitaria, ai responsabili dei settori non gestiti dal segretario stesso, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, all'organo di revisione dei conti, agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti (laddove non totalmente costituiti dal segretario stesso), come documenti utili per la valutazione, al consiglio comunale nelle persone del Presidente, perché ne dia comunicazione all'assemblea, e dei capigruppo, al Sindaco e a tutti gli assessori.

TITOLO III CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Articolo 7 – Controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari di cui all'art. 147 *-quinquies* del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni è svolto da organi ed uffici ivi indicati ed è disciplinato dal regolamento di contabilità secondo quanto previsto dal già citato art. 147-*quinquies* e dalle norme dell'ordinamento finanziario degli Enti Locali.
2. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del settore finanziario, sia in fase di approvazione dei documenti di programmazione, sia durante tutta la gestione. Con cadenza almeno trimestrale in occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall'organo di revisione, il Responsabile del settore finanziario formalizza l'attività di controllo attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri.
3. Il Responsabile del settore finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari con cadenza di norma trimestrale e comunque almeno due volte l'anno, dopo quattro mesi dalla suddetta data e in concomitanza con la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 del TUEL. In particolare il controllo si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL. In particolare, è volto a monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:
 - a) equilibrio tra entrate e spese complessive;
 - b) equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
 - c) equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
 - d) equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
 - e) equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
 - f) equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
4. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato dal Responsabile del settore finanziario ai sensi dell'art.153 comma 6 TUEL e secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.

5. Qualora la gestione di competenze o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivo del patto di stabilità, il Responsabile del settore finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie disciplinate dall'articolo 153 comma 6 del TUEL.

TITOLO IV CONTROLLO di GESTIONE

Articolo 8 – Rinvio

1. Il controllo di gestione è disciplinato dal vigente Regolamento di contabilità e da quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO V NORME FINALI

Articolo 9 - Modifiche ai regolamenti vigenti

1. I vigenti regolamenti comunali, nelle parti incompatibili con il presente regolamento o con le disposizioni di legge sopravvenute immediatamente applicabili, s'intendono modificati di conseguenza anche con effetti di tacita abrogazione.

2. Le disposizioni relative al controllo degli equilibri finanziari così come al controllo di regolarità contabile contenute nel presente regolamento integrano il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 25.11.2007 aggiungendo dopo l'art.23, l' art. 23 bis avente il seguente testo: "*RINVIO*" *le disposizioni di cui al presente capo sono integrate con quanto previsto nel regolamento approvato in esecuzione della previsione di cui all'art. 3, comma 1, lettera d)) del D. L. 10 ottobre 2012, n. 174 (in G.U. 10/10/2012, n.237, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, che ha introdotto nel D.Lgs 267/2000 l'art. 147-quinquies. Laddove incompatibili con le disposizioni di cui al citato regolamento le disposizioni contenute nel presente capo sono da intendersi abrogate Il presente rinvio dinamico tiene conto di eventuali modificazioni del predetto regolamento nonché di tutte le eventuali normative modificative susseguenti nel tempo.*